

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA
SEZ. TERZA QUATER

MOTIVI AGGIUNTI
AL RICORSO N. 10383/2024

Per il **dott. Marco Laudonio** (C.F. LDNMRC79M20H501M) nato a Roma il 20.08.1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Di Ciommo (C.F. DCMDNC72M27A662E) presso il cui studio sito in Roma [00195] alla via Monte Zebio n. 7 ha eletto domicilio;

- **ricorrente** -

CONTRO

l'Istituto Nazionale di Statistica, in persona del Direttore Generale *pro tempore* con sede in Roma alla via Cesare Balbo n. 16, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato

- **resistente** -

la dott.ssa **Sonia Vittozzi** (C.F. VTTSNO62L63G535I) presso l'indirizzo pec **sonia.vittozzi@pec.it** estratto dal Registro INI-PEC

- **controinteressata** -

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare

- del verbale n. 2 del 25/11/2022, prot. n. 2338134/22 del 12/12/2022, della Commissione esaminatrice (Deliberazione DOP/802/2022 del 05/10/20) con il quale la medesima Commissione ha determinato i criteri di valutazione del percorso professionale e dei titoli dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi per l'Area C;

- del verbale n. 62 del 22 maggio 2024, prot. n. 1543279/24 del 29/05/2024, della Commissione con la quale la medesima ha eseguito la valutazione della domanda di partecipazione del candidato, odierno ricorrente, dott. Laudonio Marco;

- nei limiti dell'interesse fatto valere, del bando di "concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 6 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale (codice identificativo DIR-TEC-2022)" nella parte in cui ha consentito l'erronea valutazione dei titoli posseduti dal candidato dott. Laudonio Marco

nonché per l'annullamento

dei provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo, ossia:

- del provvedimento di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi al colloquio orale previsto per il "concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 6 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale (codice identificativo DIR-TEC-2022)" non osteso dall'Amministrazione;*
- dei verbali di valutazione della domanda di partecipazione del candidato al suddetto concorso pubblico, non ostesi dall'Amministrazione;*
- di tutti i verbali e dei provvedimenti della Commissione esaminatrice;*
- della nota della Commissione esaminatrice n. 1667739/24 del 17/06/2024 "Diario ammessi al colloquio", pubblicata in data 24.6.2024 sulla pagina web del sito istituzionale dell'ISTAT (relativa al "concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 6 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale"), da cui si evince che il ricorrente non è stato ammesso alla successiva fase del detto concorso per l'area C) – Area tecnica per la comunicazione (DIR-TEC-2022-C);*
- dell'estratto dal verbale n. 2 del 25/11/2022, prot. n. 2338134/22 del 12/12/2022, della Commissione esaminatrice (Deliberazione DOP/802/2022 del 05/10/20) reso pubblico attraverso la pubblicazione sulla menzionata pagina web soltanto in data 16.9.2024, con il quale la Commissione ha determinato i criteri di valutazione del percorso professionale e dei titoli dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi per l'Area C;*
- della graduatoria di merito del detto concorso, pubblicata il 16.9.2024 sul sito dell'Istituto;*
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto*

FATTO

Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha impugnato i provvedimenti suindicati ritenendo di essere stato ingiustamente escluso dalla prova orale del concorso bandito dall'Istat per il profilo di Dirigente tecnologo di I livello professionale (codice identificativo DIR-TEC-2022).

Alcuni giorni dopo, l'Amministrazione nel comunicare l'accoglimento dell'istanza di accesso ha consegnato allo stesso ricorrente, con pec del **30 settembre u.s.**, tutta la documentazione richiesta tra cui e per quanto di interesse la scheda di valutazione dei titoli (contenuta nel verbale n. 62) ed il verbale n. 2 del 25 novembre 2022 con il quale la Commissione ha indicato gli elementi di base da considerare per la valutazione dei titoli dei candidati.

Da un semplice esame della suddetta documentazione è emerso come al ricorrente siano stati assegnati 16,91 punti su un massimo di 45 previsti per la valutazione dell'attività professionale, 13 punti su un massimo di 15 per la valutazione delle pubblicazioni e dei lavori, 8,5 punti su un massimo di 10 per la valutazione dei titoli formativi e delle abilitazioni professionali e 6 punti su un massimo di 10 per il giudizio complessivo.

Il tutto per un totale di **44,41 punti** comunque non sufficienti per permettergli di essere ammesso al colloquio finale, occorrendo a tal fine raggiungere o superare 56 punti.

A questo punto non appare superfluo ricordare che il bando di concorso stabiliva le seguenti prescrizioni disciplinanti la selezione.

L'**art. 2** stabiliva i requisiti per l'ammissione, consistenti in particolare nel possesso di una laurea di secondo livello e di almeno 12 anni di specifica esperienza professionale svolta negli ambiti di competenza relativi all'area di partecipazione prescelta.

L'**art. 5** della *lex specialis*, avente ad oggetto la "valutazione dei titoli", stabiliva altresì che: *"Il concorso si svolge per titoli ed esame. Il punteggio massimo che ciascun candidato può riportare è pari a 100 punti, così ripartiti:*

A) Valutazione del percorso professionale e formativo: max 10 punti

B) Titoli: max 70 punti

C) Colloquio: max 20 punti

A) Per quanto riguarda la valutazione del percorso professionale e formativo, la

Commissione provvederà ad attribuire il punteggio previsto (max 10 punti) sulla base delle informazioni complessivamente dichiarate dai candidati nel curriculum vitae e nella domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto di elementi quali attinenza e continuità del percorso, attitudine all'innovazione, arricchimento professionale maturato.

B) Per quanto riguarda i titoli, verranno prese in considerazione le seguenti categorie:

b1) Attività professionale - max 45 punti:

Posizioni ricoperte nel corso dell'attività lavorativa svolta (massimo 20 titoli), con particolare riferimento ad incarichi dirigenziali, ad attività di direzione o di coordinamento, oppure alla partecipazione alle attività di:

- strutture organizzative complesse;*
- progetti di innovazione presso enti pubblici di ricerca, Università, pubbliche amministrazioni, sia in ambito nazionale che europeo;*
- commissioni, task force, comitati, gruppi di lavoro, anche interistituzionali.*

b2) Pubblicazioni e lavori - max 15 punti:

Monografie a stampa, pubblicazioni su riviste nazionali o internazionali, rapporti tecnici, relazioni ed interventi pubblicati in atti di convegni e congressi, contributi individuali a rapporti scientifici, note/relazioni tecniche, linee guida, disciplinari, manuali, working paper, sottoposti alla valutazione della Commissione mediante Abstract utilizzando per ciascuno dei lavori/pubblicazioni (massimo 10 documenti) gli appositi spazi a disposizione nel modulo informatico di candidatura.

b3) Titoli formativi e abilitazioni professionali – max 10 punti:

È possibile inserire nel modulo informatico di candidatura complessivamente massimo 10 titoli, per i quali verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- Formazione post-lauream (Dottorato di ricerca in materie attinenti all'area concorsuale prescelta; Master di I e II livello) – max 5 punti*
- Altri corsi di formazione, abilitazioni e iscrizioni ad albi professionali, ulteriore laurea – max 5 punti”.*

Nel verbale n. 2 del 25/11/2022, prot. n. 2338134/22 del 12/12/2022, acquisito a seguito di accesso agli atti, relativamente all'attività professionale, la commissione di concorso così disponeva: “Con riferimento alla valutazione dell'attività professionale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 1,

lett. b1) del bando, la Commissione stabilisce che le posizioni ricoperte nel corso dell'attività lavorativa svolta verranno valutate tenendo conto del grado di connessione ad almeno uno degli ambiti di competenza associati all'area concorsuale, come individuati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) del bando; della rilevanza e dell'articolazione della struttura in cui è stata svolta l'attività professionale; del livello di autonomia decisionale e di responsabilità correlato alla posizione ricoperta; dei risultati raggiunti in termini di innovazione di processo e/o di prodotto; della rilevanza (nazionale/internazionale) e della finalità degli organi collegiali a cui il candidato ha partecipato”.

Aggiungeva inoltre i seguenti ulteriori criteri di valutazione “Relativamente alle posizioni dirigenziali e/o organizzative verranno valutate quelle aventi durata minima di un anno; per ogni anno di incarico verrà attribuito un coefficiente pari a 0,7”.

Ebbene la descritta procedura selettiva è affetta da gravi vizi che ne hanno radicalmente compromesso gli esiti, di cui il più macroscopico è stato proprio l'applicazione orizzontale di un moltiplicatore, pari a 0,7 sulla quasi totalità delle attività professionali svolte dal ricorrente.

A ben vedere anche in assenza solamente di tale vizio, quest'ultimo avrebbe certamente ottenuto un punteggio utile per essere ammesso al colloquio.

Ulteriore censura riguarda l'indebita mancata valutazione di alcune attività professionali, non valutate affatto dalla commissione in quanto svolte per un periodo inferiore ad un anno.

Di qui l'interesse ad impugnare ora gli atti citati, per effetto dei quali il dott. Laudonio Marco non figura tra i candidati ammessi al colloquio orale del concorso oggetto del presente giudizio.

Si rende indispensabile, pertanto, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensiva, perché illegittimi alla stregua dei seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ACCESSO NELLA P.A. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, OGGETTIVITÀ E TRASPARENZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.

Giova premettere che il punteggio previsto dal bando per l'attività professionale è determinante ai fini dell'accesso al colloquio, tenuto conto della necessità di raggiungere un punteggio non inferiore a 56/70 e che su un totale di massimo 70 punti attribuibili per i titoli, ben 45 sono riservati alla valutazione dell'attività professionale.

Quindi l'esperienza professionale assume un valore determinante ai fini dell'ammissione alla ulteriore ed unica prova del concorso *de quo*.

E ciò è tanto vero che nel caso in esame, nonostante il ricorrente abbia conseguito un punteggio elevato, prossimo al massimo, per le altre voci che compongono la valutazione dei titoli ovvero per le pubblicazioni ed i lavori nonché per i titoli formativi e le abilitazioni professionali, è la mancata valutazione dell'intera esperienza professionale che di fatto ne ha precluso l'accesso al colloquio.

Ebbene, nel concorso in esame la Commissione giudicatrice ha violato il **principio di imparzialità** giacché ha determinato due nuovi elementi di valutazione dei titoli (stabilendo la valutabilità dell'attività professionale svolta in posizioni dirigenziali e organizzative solo se avente durata minima di un anno ed attribuendo un coefficiente algebrico per ogni anno di incarico) dopo aver preso conoscenza dei nominativi dei candidati e dei loro rispettivi *curriculum vitae*.

È principio sin troppo ovvio quello per il quale i criteri di valutazione dei titoli debbano essere adottati prima che la Commissione conosca i titoli presentati dai vari candidati e ciò per evitare che possa sorgere il seppur minimo sospetto che i criteri vengano individuati al fine di favorire o penalizzare taluno dei candidati stessi.

Questo principio ha valenza generale trovando il suo aggancio normativo direttamente nell'art. 97 Cost. nonché in una serie di norme di rango inferiore, fra cui l'art. 12, primo comma, del D.P.R. n. 487 del 1994 e l'art. 4, primo comma, del D.P.R. n. 117 del 2000 (cfr. **Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865**).

Ciò premesso, essendo il verbale n. 2 cronologicamente successivo di alcuni mesi rispetto al termine di presentazione delle domande al concorso, si sarebbe propensi a credere che la Commissione abbia stabilito i due nuovi elementi di valutazione dei titoli sopra ricordati dopo aver preso conoscenza del nominativo dei candidati e dei loro *curriculum vitae*.

In questo modo, con semplicissimi calcoli, la Commissione era astrattamente in grado di effettuare ogni possibile simulazione sugli effetti di tali criteri in ordine al punteggio che ogni singolo candidato avrebbe potuto ottenere.

È evidente, infatti, che dichiarare non valutabili le attività in posizioni dirigenziali e/o organizzative se svolte per meno di un anno, avrebbe **procurato un sicuro vantaggio** per quei candidati che invece hanno dichiarato di aver svolto attività lavorative in una delle altre tipologie di incarico, quali ad esempio “*la partecipazione alle attività di strutture complesse*”, il “*coordinamento di Progetti di innovazione nazionali e/o internazionali*” e la “*partecipazione a commissioni, task force, comitati, gruppi di lavoro anche interistituzionali*”.

In tali casi infatti la Commissione avrebbe dovuto comunque valutare l'attività, assegnandole un punteggio, anche se il candidato avesse dichiarato di averla svolta per un periodo inferiore all'anno.

Uguualmente, applicare un coefficiente all'attività professionale nel caso questa avesse superato l'anno di incarico e quindi al mero scopo di ridurre il punteggio per le occupazioni pluriannuali, avrebbe finito per agevolare i candidati occupati a tempo determinato (annuale) presso più datori di lavoro, pubblici o privati.

In altre parole, con l'individuazione dei predetti nuovi elementi di valutazione dell'attività professionale e considerato il peso che quest'ultima ricopriva per l'ammissione al colloquio, la Commissione avrebbe potuto agevolmente favorire questo o quel candidato, o danneggiarne altri.

Questo *modus operandi* non è quindi coerente con le salvaguardie poste a presidio dell'imparzialità nei concorsi pubblici.

È dunque palese la violazione del principio di cui si è appena fatto cenno.

II

ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE AL TITOLO VALUTABILE

È emerso all'esito dell'accesso agli atti che la Commissione di esame ha totalmente omesso la valutazione di numerose attività lavorative svolte dal ricorrente, nello specifico l'attività indicata come A1 “*Addetto stampa e comunicazione presso l'Ufficio Stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche*”.

Sociali” non è stata valutata perché sarebbe inclusa nell’attività, contrassegnata come A2, “*Social media strategist presso Cassa Depositi e Prestiti SpA*”.

Sinceramente **non si comprendono le ragioni** che hanno indotto la Commissione a decidere di non valutare l’attività professionale A1, trattandosi in tutta evidenza di **attività completamente differente, distinta e separata, rispetto alla A2** pur se entrambe molto aderenti al profilo professionale richiesto dal bando di concorso.

Inoltre dalla scheda di valutazione del ricorrente (verbale n. 62) si apprende come le occupazioni indicate con i numeri **A5** “*Consulente per la realizzazione di progetti di comunicazione online (design siti, organizzazione editoriale contenuti, testing intranet)*”, **A6** “*Incarico di coordinatore editoriale del sito web del Governo www.governo.it.*”, **A9** “*Redattore e conduttore per la trasmissione e-Cubo, in onda su Rai Uno, Rai Tre, Rai Educational*”, **A14** “*collaborazione con la Direzione Generale della RAI per le attività della Comunità Radiotelevisiva Italoфона*”, **A16** “*redazione articoli e interviste per l’edizione cartacea del quotidiano La Repubblica*” e **A18** “*Collaborazione con la casa di produzione Palomar come assistente sceneggiatore e redattore web per il programma di Rai Due SMS amiche per caso*” non siano state addirittura valutate perché di durata inferiore ad un anno.

L’omessa valutazione delle richiamate occupazioni del ricorrente si palesa assolutamente illegittima.

Si osserva infatti che le norme regolatrici l’accesso nella P.A. anche per profili come quello per cui è causa, precludono certamente di restringere l’accesso attraverso l’individuazione di criteri di valutazione di tipo formalistico, quale ad esempio quelli legati alla mera durata dell’attività svolta.

Nei concorsi pubblici, la giurisprudenza amministrativa afferma da tempo che, nella valutazione dei titoli, la sostanza deve prevalere sulla forma perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento. D’altra parte è ovvio che lo svolgimento di una attività presso più datori di lavori pubblici o privati anche se svolta per un periodo limitato o inferiore ad un anno costituisce pur sempre un arricchimento professionale per il dipendente il quale, al contrario, acquisisce in tal modo le necessarie competenze per poter ricoprire ruoli di responsabilità presso molteplici uffici ed al contempo stringe, con collaboratori e superiori, sempre nuovi legami umani e professionali.

L'omessa valutazione delle attività operata dalla Commissione si pone inoltre in **contraddizione anche con le norme del bando**, in particolare con l'art. 5 ritrascritto in punto di fatto, nel quale vengono indicati i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.

In ogni caso nella *lex specialis*, relativamente alla valutazione dell'attività professionale, non risulta presente alcuna limitazione legata alla durata dello svolgimento dell'incarico né si fa cenno alcuno all'applicazione di un moltiplicatore per le attività pluriannuali.

Ne deriva quindi l'illegittimità dell'operato della commissione che, nel valutare i titoli del ricorrente, ha applicato i nuovi ed ultranei elementi di valutazione indicati per la prima volta solamente nel verbale n. 2 del 25.11.2023.

In definitiva quindi, tanto nel caso l'omessa valutazione dell'attività professionale del ricorrente derivi da un'espressa determinazione assunta dalla Commissione in sede di deliberazione dei criteri (verbale n. 2, appunto) quanto nel caso derivi da un'erronea applicazione dei criteri previsti dal bando, la valutazione dei titoli che ne è derivata dovrà essere in ogni caso annullata ed andrà ordinato alla Commissione una nuova valutazione di tutta l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, anche se di durata inferiore ad un anno e senza l'applicazione di nessun moltiplicatore.

Peraltro che l'attività svolta dal ricorrente fosse suscettibile della più ampia valutazione, a prescindere dalla durata, in quanto perfettamente aderente a quella richiesta per l'area di concorso scelta, non può essere posto in dubbio.

Il ricorrente, come già detto, possiede titoli di esperienza/attività assolutamente coerenti con il profilo richiesto dal bando tanto che la stessa Commissione ha valutato in maniera estremamente positiva sia le pubblicazioni ed i lavori, ai quali ha assegnato un punteggio di 13 punti su un massimo di 15, che i titoli formativi e le abilitazioni professionali ai quali ha assegnato 8,5 punti su un massimo di 10.

* * * * *

Sotto altro profilo rileva infine l'**illegittimità/incongruità** del punteggio attribuito dalla Commissione **al giudizio complessivo** sul percorso professionale e formativo del ricorrente.

Quest'ultimo possiede senza dubbio una elevata professionalità ed una approfondita conoscenza della materia, acquisita con gli studi e maturata anche

nel corso del suo lungo percorso lavorativo, particolarmente aderente al profilo ricercato dal bando di concorso.

È presumibile quindi come la mancata valutazione **di tutta** l'esperienza professionale abbia influito negativamente sul giudizio complessivo attribuito all'odierno ricorrente.

Si impone ad avviso di questa difesa, pertanto, una rivalutazione del punteggio attribuito a titolo di giudizio complessivo, in quanto appare scontato che per poter esprimere una valutazione corretta e completa sul profilo generale di un candidato sia indispensabile la **complessiva valorizzazione** di tutte le sue esperienze professionali, nessuna esclusa.

DOMANDA RISARCITORIA

Ricorrono tutti i presupposti, ex art. 2043 c.c. e 30 c.p.a., per l'accoglimento della domanda risarcitoria che si spiega col presente atto, anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale inaugurato con la nota sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, atteso che:

- a) sussiste un evento dannoso, rappresentato dal mancato inserimento nella graduatoria finale del concorso, con gravissimo e sicuro pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale per il ricorrente;
- b) tale danno è qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su interessi rilevanti per l'ordinamento, quale il diritto al lavoro (artt. 4, 35, 36, 37 e 38 Cost.);
- c) sotto il profilo causale, l'evento dannoso è riferibile alla condotta della P.A. intimata, derivando dai provvedimenti da essa adottati, in questa sede impugnati;
- d) l'evento dannoso è imputabile quantomeno a colpa della P.A., intesa come apparato, atteso che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento interdittivo e di quelli attuativi impugnati - che sono gravemente illegittimi, alla stregua di quanto dedotto coi vari motivi di ricorso - è avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione (alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi) ed in contrasto con chiarissimi principi e precetti normativi.

Ove necessario, si chiede che il Tribunale amministrativo adito disponga la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la quantificazione dei danni subiti e subendi dal ricorrente.

DOMANDA CAUTELARE

Il medesimo ricorrente chiede inoltre che venga disposta la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, considerata l'esistenza di gravi motivi di urgenza.

A tal fine, si rileva che, per tutti i motivi esposti nel ricorso introduttivo e nell'ambito del presente atto, si devono considerare provati sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*.

La sussistenza del *fumus boni iuris* emerge in maniera evidente da quanto argomentato nelle proposte difese.

Quanto al *periculum in mora*, la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile in capo al ricorrente discende, innanzitutto, dalla circostanza che con il trascorrere del tempo la posizione lavorativa dei candidati risultati vincitori si stabilizzerebbe, rendendo assai più difficoltosa la tutela processuale del dott. Marco Laudonio.

A ciò si aggiungano gli innumerevoli problemi organizzativi che comporterebbe anche per la stessa amministrazione un eventuale annullamento degli atti gravati a distanza di molto tempo dalla immissione in servizio dei candidati vincitori.

In secondo luogo perché a seguito della pubblicazione della graduatoria, oltre l'assunzione dei vincitori, è previsto lo **scorrimento** della stessa con la conseguenza che, anche se non rientrante tra i vincitori del concorso per cui è causa, il ricorrente potrà in seguito essere chiamato per l'assunzione.

Da qui la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla rivalutazione dei titoli, con inclusione del ricorrente nell'elenco degli ammessi al colloquio e fissazione della data di svolgimento dello stesso, all'uopo disponendo la riconvocazione della Commissione esaminatrice.

* * * * *

Per quanto esposto

SI CONCLUDE

e chiede che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia:

- **in via cautelare** disporre le misure provvisorie più idonee a tutelare l'interesse del ricorrente ed a preservare *medio tempore* l'integrità del bene controverso, inclusa la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e l'ammissione con riserva del ricorrente al colloquio orale del concorso pubblico *de quo* e, all'uopo, disponendo la riconvocazione della Commissione esaminatrice;

- **nel merito**, accogliere il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati, ammettere il ricorrente al colloquio orale del concorso pubblico *de quo* all'uopo disponendo la riconvocazione della Commissione esaminatrice;

- **condannare**, se del caso, l'amministrazione intimata al risarcimento per equivalente dei danni ingiusti subiti e subendi dal ricorrente, mediante il pagamento in suo favore di una somma di danaro da liquidarsi in giudizio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, come per legge;

- **condannare** l'Amministrazione intimata al pagamento delle competenze e delle spese di lite, oltre al ristoro del contributo unificato, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, ex art. 93 c.p.c..

Si chiede fin d'ora di essere ascoltati in Camera di Consiglio.

Documenti come da separato indice.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che i presenti motivi aggiunti, nella sostanza, costituiscono una integrazione ed estensione dei già proposti motivi di impugnazione, non ampliando, seppur in presenza di atti formalmente nuovi, il thema decidendum, sicché gli stessi non sono soggetti al versamento di alcun ulteriore C.U. rispetto a quello già versato al momento del deposito del ricorso.

Roma, lì data del deposito

Avv. Domenico Di Ciommo